



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SEGRETERIA PSR 2014-2020**

Assunto il 04/05/2018

Numero Registro Dipartimento: 463

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4380 del 09/05/2018

**OGGETTO: REG. (UE) N. 1305/2013 - DOMANDE DI ADESIONE ALLA MISURA 10
"PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI" DEL PSR CALABRIA 2014/2020 -
INTERVENTO 10.01.09 "APICOLTURA PER LA PRESERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ".
ANNUALITÀ 2018..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

VISTI:

- la L.R. n.7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed, in particolare, l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal DLgs n. 29/93" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione", come modificato dal D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000;
- la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro-struttura della Giunta regionale;
- la D.G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015;
- la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 avente ad oggetto "Approvazione nuova struttura organizzativa della G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013";
- la D.G.R. n. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto "Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con la delibera n. 541/2015 e ss.mm.ii – Determinazione della entrata in vigore";
- la D.G.R. n.24 dell'11 febbraio 2015 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento n. 8 "Agricoltura e Risorse Agroalimentari";
- il D.D.G n. 270 del 29/07/2013 con la quale è stato designato l'Avv. Alessandro Zanfino "Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Calabria";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante " Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la Decisione C(2015) 8314 final del 20 novembre 2015 - CCI 2014IT06RDRP018 - che ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la D.G.R. n. 4 del 18 gennaio 2016 con cui la Giunta ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020;
- la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n.99 del 23 febbraio 2016 con cui il Consiglio ha preso atto della Decisione Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020;
- la Decisione C(2017) 7520 final del 10 novembre 2017 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (FEASR) della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 607 dell'11 dicembre 2017 con cui la Giunta ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea della Decisione di modifica C(2017) 7520 final del 10 novembre 2017;
- la Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n. 273 del 19 dicembre 2017 con cui il Consiglio ha preso atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea della Decisione di modifica C(2017) 7520 final del 10 novembre 2017;
- la Decisione C(2018) 1290 final del 28 febbraio 2018 di modifica, da ultimo, del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (FEASR) della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 461 del 23 novembre 2016 avente ad oggetto "Approvazione aggiornamento dei disciplinari di produzione integrata della Regione Calabria, parte "Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti e pratiche agronomiche" - anno 2016";
- la D.G.R. n. 258 del 20/6/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuove norme regionali in materia di condizionalità in recepimento dell'art. 23 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2490 del 25 gennaio 2017";
- la D.G.R. n. 257 del 20/06/2017 avente ad oggetto "Disposizioni regionali di attuazione dell'art. 24 del D.M. n. 2490 del 25/01/2017 avente ad oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del

regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale "Misure a superficie";

- il D.M. del 18 gennaio 2018 avente ad oggetto "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 del 6 aprile 2018;

RITENUTO

- di dover aprire i termini per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l'Intervento 10.01.09 "Apicoltura per la preservazione della biodiversità" sotto riportato a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale www.calabriapsr.it :

MISURA	TIPO DI DOMANDA	ANNO INIZIO IMPEGNO
Misura 10 - Intervento 10.01.09	Inizio impegno	2018

- di approvare il relativo Avviso Pubblico, le Disposizioni Procedurali e le Disposizioni Attuative, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative all'Intervento 10.01.09 "Apicoltura per la preservazione della biodiversità", annualità 2018;

DATO ATTO CHE dal presente decreto non derivano ulteriori impegni finanziari per il Bilancio regionale e che l'erogazione delle risorse finanziarie avverrà attraverso l'Organismo Pagatore ARCEA;

SU PROPOSTA dell'Autorità di Gestione, alla stregua dell'istruttoria effettuata dalle strutture interessate;

DECRETA

DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta;

DI APRIRE I TERMINI per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento per l'Intervento 10.01.09 "Apicoltura per la preservazione della biodiversità" sotto riportato a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale www.calabriapsr.it :

MISURA	TIPO DI DOMANDA	ANNO INIZIO IMPEGNO
Misura 10 - Intervento 10.01.09	Inizio impegno	2018

DI APPROVARE l'Avviso pubblico, le Disposizioni Procedurali e le Disposizioni Attuative, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento relative all'Intervento 10.01.09 "Apicoltura per la preservazione della biodiversità", annualità 2018;

DI DEMANDARE al dirigente del settore 9 tutti gli adempimenti attuativi di competenza, ivi compreso l'approvazione delle rispettive graduatorie;

DI NOTIFICARE il presente atto al Settore 9 del "Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari" ed all'Organismo Pagatore ARCEA;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito istituzionale www.calabriapsr.it

Sottoscritta dal Dirigente
ZANFINO ALESSANDRO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
SALVINO CARMELO
(con firma digitale)



AVVISO PUBBLICO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 - 2020

ANNUALITÀ 2018

Misura 10 – Pagamenti Agro – Climatici – Ambientali:

Intervento - 10.01.09 - Apicoltura per la preservazione della biodiversità.

VISTI

- il Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;
- il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- il Regolamento di esecuzione (UE) N. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Reg. di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;
- il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;



- il Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per quanto concerne l'anno 2014;
- il Regolamento Delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;



- il Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
- il Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche;
- l'approvazione del PSR Calabria 2014 - 2020 da parte della Commissione Europea con Decisione C (2015) 8314 del 20 novembre 2015;
- la Circolare ARCEA / Istruzioni Operative n. 3 del 20/03/2018 avente ad oggetto "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2018";

CONSIDERATO

- che il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014;

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E CONSIDERATO, SI DA LUOGO AL PRESENTE
AVVISO PUBBLICO:

1) AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Regione Calabria
Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Cittadella Regionale - Viale Europa - Località Germaneto
88100 - Catanzaro
www.calabriapsr.it

2) OGGETTO DEL BANDO

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle singole Schede di Misura, rende note le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento, annualità 2018, a valere sulle risorse previste dalla Misura 10 "Pagamenti Agro-Climatico-Ambientali", Intervento 10.01.09 "Apicoltura per la preservazione della biodiversità".



3) DISPOSIZIONI PER MISURA/INTERVENTO

Per la pratica attuazione del presente bando si rinvia alle “Disposizioni Attuative” relative, tra l’altro, ai requisiti di ammissibilità, nonché alle “Disposizioni Procedurali” esplicative delle modalità di presentazione delle domande, allegare, unitamente alla documentazione a corredo, al decreto di pubblicazione del presente Avviso Pubblico.

La cartografia tematica necessaria “Carta d’uso del nomadismo apicolo” è resa disponibile per la consultazione sul sito www.calabriapsr.it.

4) DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie a bando sono le seguenti:

MISURA	INTERVENTO	ANNO IMPEGNO	DOTAZIONE
Misura 10	10.01.09	2018	€1.200.000,00

5) SCADENZA

Le domande, di impegno iniziale e di conferma annuale potranno essere presentate secondo quanto disposto dalla circolare ARCEA n. 3 del 20/03/2018 ovvero:

MISURA	SCADENZA	RITARDO
Misura 10 - Intervento 10.01.09	15/05/2018	11/06/2018

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto ai suddetti termini previsti (art. 78 lettera b Reg. UE 1306/2013 e art. 13 Reg. UE 809/2014 art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 640/2014). In tal caso, l’importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Ai fini della tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico della domanda sul sistema Sian.

6) ORGANISMO PAGATORE

La Regione Calabria, ai sensi del comma 4 dell’art.3 del D. Lgs. 165/1999, ha istituito l’Organismo Pagatore Regionale ARCEA riconosciuto con provvedimento MiPAAF n. 0007349 del 14 ottobre del 2009.

7) RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rimanda alle vigenti disposizioni normative regionali, nazionali e comunitarie, con particolare riferimento alle citate circolari operative ARCEA.

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

Misura 10 – Pagamenti Agro-Climatico-Ambientali (art. 28, Reg. UE 1305/2013)	
Intervento 10.01.09	Apicoltura per la preservazione della biodiversità
Focus Area	4 A
Finalità	L'intervento sostiene i maggiori costi e minori guadagni derivanti dalla pratica del nomadismo verso aree caratterizzate da una varietà di specie floricole agrarie e naturali ma dal minore valore nettario poiché non interessate da forme di agricoltura intensiva.
Destinatari	Aziende agricole, singole o associate, che praticano l'apicoltura in Calabria.
Dotazione Finanziaria	€ 1.200.000,00
Settore responsabile della Misura	Settore 9 "PSR 14/20 Agroambiente e Zootecnia"
Responsabile del Procedimento/Responsabile di Misura	Dott. Raffaele Fabiano
Contatti	Tel: +39 0961 853135 Pec: psr.misure.agroambiente@pec.regione.calabria.it

Sommario

1	BASE GIURIDICA	3
2	OBIETTIVI DI MISURA	3
3	OGGETTO DEL FINANZIAMENTO	3
3.1	Definizioni	3
3.2	Descrizione e finalità dell'intervento	3
3.3	Localizzazione dell'intervento	4
3.4	Beneficiari del sostegno	4
3.5	Condizioni di ammissibilità	4
3.6	Impegni	6
3.7	Documentazione specifica	8
3.8	Importi ammissibili di sostegno	8
4	DOTAZIONE FINANZIARIA	8
5	CLAUSOLE DI REVISIONE	9
6	PUBBLICITÀ, CONTROLLI E MONITORAGGIO	9
7	RINVIO	9

1 BASE GIURIDICA

Art. 28, Reg. (UE) n. 1305/2013.

2 OBIETTIVI DI MISURA

La misura 10 ha come obiettivi principali la conservazione e l'adozione di pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente al miglioramento dell'ambiente e del clima con riferimento specifico ai fabbisogni della Regione Calabria.

La misura deve servire ad incoraggiare gli agricoltori all'introduzione e allo sviluppo di pratiche agricole che concorrono a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e/o che favoriscono la resilienza e l'adattamento degli ecosistemi ad essi, rendendo così un servizio all'intera società. La misura si prefigge la tutela ed il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali e della biodiversità animale e vegetale.

3 OGGETTO DEL FINANZIAMENTO

3.1 Definizioni

Ai sensi della Legge n. 313/2004 si intende per:

- arnia: il contenitore per api;
- alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
- apiario: un insieme unitario di alveari;
- postazione: il sito in cui viene collocato un apiario;
- nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
- zona di foraggiamento: spazio in cui le api, partendo dal loro alveare, si spingono per effettuare il bottinaggio.

3.2 Descrizione e finalità dell'intervento

L'intervento 10.01.09 consiste nel supportare pratiche di apicoltura volte alla tutela della biodiversità, mediante un sostegno economico a copertura dei maggiori costi e minori guadagni a fronte dell'assunzione di impegni più favorevoli all'ambiente rispetto alle pratiche ordinarie, attraverso l'attività del nomadismo verso aree particolarmente importanti che, dal punto di vista naturalistico, presentino diversità di specie floricole agrarie e naturali ma di minore valore nettario perché in genere non interessate da forme di agricolture più intensive; tali aree normalmente vengono escluse dalle normali pratiche apicolturali per via dei maggiori costi di trasporto dati dalla lontananza fisica dalle zone in cui normalmente risiedono le aziende apistiche e delle minori rese nettario. Tuttavia, in tali aree l'apicoltura è un'attività molto importante per il mantenimento della biodiversità e la conservazione della flora e fauna, grazie all'importante lavoro d'impollinazione che realizzano le api, attraverso cui viene mantenuta la biodiversità.

Lo scopo dell'operazione è quindi quello di aumentare il numero di apiari, presenti nelle aree interessanti per la biodiversità, rispetto all'ordinarietà, con lo scopo di migliorare il servizio di impollinazione per azione integrata di insetti pronubi allevati e selvatici, di preservare e migliorare la ricchezza della biodiversità vegetale e, di riflesso, l'habitat per molti altri insetti e animali.

L'intervento concorre direttamente a mantenere la biodiversità contribuendo agli obiettivi della

Focus Area 4 A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”.

3.3 Localizzazione dell'intervento

L'intero territorio regionale.

3.4 Beneficiari del sostegno

Aziende agricole che praticano l'apicoltura in Calabria, singole o associate, rientranti nella definizione di cui all'art. 28.2 del Reg.(UE) 1305/2013 e che abbiano sede legale in Calabria.

3.5 Condizioni di ammissibilità

I beneficiari, al momento del rilascio della domanda di sostegno iniziale e delle successive domande annuali, devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:

- Essere agricoltori “in attività”, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall'art. 1, comma 1, del DM 20.03.2015 n. 1922, giusta Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016. Il requisito di agricoltore attivo deve desumersi dal fascicolo aziendale;
- Iscrizione alla banca dati apistica (BDA) del Ministero della Salute al 31 dicembre 2017 per la prima annualità ed al 31 dicembre di ogni anno che precede ciascun anno di impegno;
- Capacità tecnica di effettuare nomadismo, debitamente dimostrata, da un tecnico abilitato, nella relazione tecnica di cui al successivo paragrafo 3.7;
- Presentazione di un piano annuale preventivo, debitamente sottoscritto da un tecnico abilitato e da ricomprendere nella relazione tecnica di cui al successivo paragrafo 3.7, riportante le specie botaniche individuate nella tabella “Essenze botaniche” sulle quali si intende trasferire gli apiari per la stagione di volo, le zone/postazione (con coordinate GPS) di posizionamento - in cui viene collocato l'apiario - scelte tra quelle individuate nella “Carta d'uso del nomadismo apicolo Misura 10.1.9”, il periodo di permanenza pari almeno alla durata del periodo di fioritura delle essenze botaniche prescelte per come individuato nella tabella “Periodo di fioritura”, il numero di alveari che si intende posizionare per postazione;

Il piano annuale preventivo deve riportare, tra l'altro, anche le informazioni relative ad eventuali attività già espletate prima della presentazione della domanda di sostegno.

La durata degli impegni è di 5 anni a decorrere dall'anno di presentazione della domanda di sostegno.

La “Carta d'uso del nomadismo apicolo Misura 10.1.9” è stata redatta sulla base di studi pedologici ed in essa sono individuati le zone di habitat naturali e seminaturali, identificate per zona altimetrica e caratteristiche pedo-climatiche. Nelle aree costiere rappresentate da dune e paleo dune viene identificato l'habitat dell'asfodelo. Sui rilievi collinari di natura argillosa siti sul versante ionico nella valle dei Fiumi Crati e Mesima viene identificato l'habitat della sulla, del trifoglio, e in subordine, del cardo e della robinia. Sulla fascia altimetrica che va da 800 a 1200 m. s.l.m., è identificato l'habitat del bosco di latifoglie a prevalenza di castagno. Sull'altopiano del Poro, sulla fascia Pre-silana, su quella Aspromontana e del Pollino sono rappresentate le coltivazioni agrarie a carattere estensivo con spazi naturali e seminaturali importanti.

Le tabelle che seguono danno un'indicazione delle essenze botaniche mellifere più diffuse nelle zone ad agricoltura estensiva, habitat naturali e semi-naturali della regione Calabria e del loro

periodo di fioritura. Tali essenze non vengono utilizzate nella ordinaria pratica apistica del nomadismo.

Se il predetto piano annuale preventivo contempla riferimenti ad “Essenze botaniche” e/o ad “Periodi di fioritura” non ricompresi nelle tabelle citate, gli stessi devono essere opportunamente giustificati/motivati nel piano annuale preventivo.

Tabella delle Essenze botaniche

essenza botanica	territorio
asfodelo	area costiere
erica arborea	macchia mediterranea
ginestra del carbonaio	macchia mediterranea
cardo	tutto il territorio fino a 600 m slm
sulla	aeree di collina calcarea
trifoglio pratense	sottobosco
edera	incolti
rovo	incolto
ailanto	aree marginali e incolti
corbezzolo	macchia mediterranea interna
robinia	macchia mediterranea interna
castagno	tutto il territorio tra a 800 e 1200 m slm
tiglio	tutto il territorio tra a 300 e 900 m slm

Tabella dei periodi di fioritura

	Essenza botanica												
	asfodelo	erica arborea	ginestra dei carbonai	cardo	sulla	trifoglio pratense	edera	rovo	ailanto	Tiglio	corbezzolo	castagno	Robinia
	Periodo di fioritura												
marzo	1-15 marzo				1-15 marzo								
	15-30 marzo	15-30 marzo	15-30 marzo		15-30 marzo								
aprile		1-15 aprile	1-15 aprile	1-15 aprile	1-15 aprile	1-15 aprile							
			15-30 aprile	15-30 aprile	15-30 aprile	15-30 aprile							15-30 aprile
maggio	1-15 maggio			1-15 maggio	1-15 maggio	1-15 maggio							1-15 maggio
	15-30 maggio		15-30 maggio	15-30 maggio	15-30 maggio	15-30 maggio							15-30 maggio

giugno	1-15 giugno		1-15 giugno	1-15 giugno		1-15 giugno			1-15 giugno				
			15-30 giugno	15-30 giugno		15-30 giugno		15-30 giugno	15-30 giugno	15-30 giugno		15-30 giugno	
luglio								1-15 luglio		1-15 luglio		1-15 luglio	
								15-30 luglio					
Agosto													
							15-30 agosto						
Settembre							1-15 settembre						
							15-30 settembre						
Ottobre													
Novembre												15-30 novembre	
Dicembre												1-15 dicembre	

3.6 Impegni

La durata degli impegni è di 5 anni a decorrere dall'anno di presentazione della domanda di sostegno.

I beneficiari si impegnano a rispettare, per l'intero periodo di concessione del premio, quali condizioni generali applicabili ai beneficiari delle misure agro-climatico-ambientali:

- le regole di condizionalità (Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui all'articolo 93 ed all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015, per come dettagliato nella tabella riportata al paragrafo 8.1 del PSR;
- gli impegni di condizionalità - con relative disposizioni in merito alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - di cui ai pertinenti Decreti Ministeriali ed ai relativi provvedimenti regionali di recepimento: questi ultimi riferiti, tra l'altro, ai controlli amministrativi attraverso il SIGC/VCM

(Controllabilità e Verificabilità delle Misure, implementate e validate congiuntamente, dall'Autorità di Gestione e da ARCEA).

- i pertinenti requisiti in materia sanitaria ed in materia di licenza per l'uso dei fitofarmaci, formazione adeguata, magazzinaggio in vicinanza di corpi idrici e altri siti sensibili.

Inoltre, i beneficiari hanno l'obbligo di rispettare, per l'intero periodo di concessione del premio, i seguenti impegni specifici dell'intervento 10.1.9:

1. Praticare il nomadismo in zone di agricoltura estensiva, per come identificate nella Carta d'uso del nomadismo apicolo Misura 10.1.9; non superare gli 80 alveari per postazione, mantenendo una distanza tra gli apiari di apicoltori diversi superiore a 1 km ed il numero massimo di 17 alveari ad ettaro. Se si tratta di alveari di uno stesso apicoltore, si dovrà mantenere uguale distanza tra gli apiari che superano gli 80 alveari; il numero massimo di alveari per ettaro non potrà essere superiore a 17 in accordo con l'art 9 del Reg. CE 808/2014;
2. Utilizzare strumentazione GPS per tracciare i siti delle postazioni ed i relativi spostamenti;
3. Creare ed aggiornare costantemente un registro aziendale nel quale appaiano la tracciabilità delle operazioni apistiche effettuate dalle aziende stesse, con l'indicazione delle zone/postazione (coordinate GPS) in cui viene collocato l'apiario e la registrazione mensile delle operazioni di spostamento. La registrazione delle operazioni deve avvenire nello stesso giorno di inizio delle medesime, riportando almeno le seguenti indicazioni:
 - Giorno di inizio operazioni;
 - Luogo in cui viene posizionato l'apiario corredato di coordinate GPS;
 - Numero di alveari collocati nella postazione;
 - Essenza/e presenti nella zona di foraggiamento;
 - Operazioni mensili.

La fine delle operazioni, corrispondente al giorno in cui l'apiario verrà spostato in un'altra zona/postazione, dovrà essere registrata nello stesso giorno in cui avviene tale spostamento.

Dal registro si deve evincere un quadro degli spostamenti previsti, su quali habitat e tipologia di fioritura, in quale periodo e per quanti giorni. La durata minima di collocazione di un apiario deve essere pari almeno alla durata del periodo di fioritura.

4. Utilizzare solo l'ape autoctona (*Apis mellifera ligustica*-ecotipo locale); tale informazione è certificata dal beneficiario attraverso la presenza di apposite certificazioni di razza da allegare al predetto registro aziendale;
5. Non somministrare alimenti stimolanti che contengano polline nei periodi di piena attività; tale informazione è riportata nel predetto registro aziendale.

La verifica della pratica del nomadismo avviene attraverso l'incrocio delle informazioni contenute nel piano annuale preventivo e nel registro delle operazioni (registrate nello stesso giorno in cui si verifica lo spostamento degli apiari) con le coordinate GPS. Queste ultime devono essere conservate e rese disponibili per tutti gli anni di durata dell'impegno, sia su supporto informatico che su supporto cartaceo (con evidenza e lettura delle date, dei siti, della permanenza degli alveari).

L'impegno di identificazione della postazione dichiarata dall'Apicoltore è verificato attraverso l'identificazione degli alveari, il calcolo del numero di alveari collocati nella postazione e la situazione sul terreno di insediamento della postazione (coordinate geografiche).

3.7 Documentazione specifica

Alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, deve essere allegata apposita relazione tecnica, debitamente sottoscritta da un tecnico abilitato, che ricomprenda, tra l'altro:

- la dimostrazione della capacità tecnica di effettuare nomadismo;
- il piano annuale preventivo, riportante le specie botaniche individuate nella tabella "Essenze botaniche" sulle quali si intende trasferire gli apiari per la stagione di volo, le zone di posizionamento scelte tra quelle individuate nella Carta d'uso del nomadismo apicolo Misura 10.1.9, il periodo di permanenza pari almeno alla durata del periodo di fioritura delle essenze botaniche prescelte per come individuato nella tabella "Periodo di fioritura", il numero di alveari che si intende posizionare per postazione;

Se il predetto piano annuale contempla riferimenti ad "Essenze botaniche" e/o ad "Periodi di fioritura" non ricompresi nelle tabelle citate, gli stessi devono essere opportunamente giustificati/motivati.

Alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, deve essere allegata la check list di verifica documentale (Quadro N) da parte del beneficiario che deve sottoscriverla.

La documentazione di cui al presente paragrafo deve essere trattenuta presso il CAA e caricata sul SIAN unitamente alla domanda di sostegno.

3.8 Importi ammissibili di sostegno

Premio ad alveare corrispondente a costi aggiuntivi e ai minori guadagni come da articolo 62 (2) del Regolamento 1305/2013 per impegni che vanno al di là delle pratiche ordinarie e che rispettano gli obblighi di baseline. Eventuali costi aggiuntivi legati ad effetti benefici o di salvaguardia del paesaggio, biodiversità, adattamento ai cambiamenti climatici.

Il sostegno viene quantificato in 22 €/alveare fino a 100 alveari; da 101 fino a 500 alveari il premio è di 18 €/alveare; da 501 alveari il premio è di 16 €/alveare.

Il premio massimo per anno non potrà superare i 20.000,00 € per singola azienda o raggruppamento di aziende.

Il calcolo del sostegno, si attiene al rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del Reg. UE n. 808/2014 "Conversione di unità: "Se gli impegni di cui agli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono espressi in unità diverse da quelle di cui all'allegato II dello stesso regolamento, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità. In tal caso, gli Stati membri si assicurano che siano rispettati gli importi massimi annui ammissibili al sostegno del FEASR indicati nello stesso allegato." Pertanto, l'aiuto massimo non può superare i 450 euro/ha (premio previsto per "altri usi della terra" - pari a 17 alveari ad ettaro).

Considerando un premio massimo di 22 euro ad alveare con un massimo di 17 alveari ad ettaro si raggiunge un premio massimo di 374 €/ha.

4 DOTAZIONE FINANZIARIA

Per l'intervento descritto nel presente avviso non sono stati stabiliti criteri di selezione ai sensi dell'art. 49, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013 per cui non si procederà alla formazione della graduatoria ma alla predisposizione di elenchi di beneficiari ammessi/non ammessi.

Ove necessario - per rispettare il budget dell'Intervento fissato in euro 1.200.000,00 - il numero di alveari liquidabili per domanda di aiuto sarà stabilito in funzione del numero di domande ammissibili nei limiti della predetta dotazione finanziaria annuale.

I richiedenti che presentano domanda non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione regionale, che dovrà ritenersi esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell'aiuto rispetto a quanto suddetto.

5 CLAUSOLE DI REVISIONE

Agli interventi realizzati ai sensi dell'art. 28 Pagamenti agro climatici ambientali si applica, altresì, la clausola di revisione di cui all'art. 48 del Reg. (UE) 1305/13.

Tale clausola permette l'adeguamento degli investimenti in caso di modifica dei pertinenti criteri o dei requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

Qualora il beneficiario non accetti gli adeguamenti sopra indicati può rinunciare all'impegno assunto (ai sensi degli artt. 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013), senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

6 PUBBLICITÀ, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Per l'intervento descritto nel presente avviso, a norma di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 808/2014 Allegato III - Informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 Parte 1- Azioni informative e pubblicitarie - e dalla proposta di successiva modifica in fase di approvazione, durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR secondo le modalità previste dai punti 2.1 e 2.2 lett. a); b) e c).

Il beneficiario si impegna ad accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal Bando, dagli obblighi contrattuali e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte. Gli Organi di Controllo nazionali e comunitari potranno effettuare presso i beneficiari delle agevolazioni i controlli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il beneficiario si impegna a rilasciare apposita dichiarazione di essere consapevole che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e che potranno essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

Il beneficiario si impegna inoltre a fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale.

7 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2020 e alle specifiche



disposizioni contenute nella scheda di Misura nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020

DISPOSIZIONI PROCEDURALI
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Misura 10 – Pagamenti Agro-Climatico-Ambientali (art. 28, Reg. UE 1305/2013)	
Intervento 10.01.09	Apicoltura per la preservazione della biodiversità
Focus Area	4 A
Finalità	L'intervento sostiene i maggiori costi e minori guadagni derivanti dalla pratica del nomadismo verso aree caratterizzate da una varietà di specie floricole agrarie e naturali ma dal minore valore nettario poiché non interessate da forme di agricoltura intensiva.
Destinatari	Aziende agricole, singole o associate, che praticano l'apicoltura in Calabria.
Dotazione Finanziaria	€ 1.200.000,00
Settore responsabile della Misura	Settore 9 "PSR 14/20 Agroambiente e Zootecnia"
Responsabile del Procedimento/Responsabile di Misura	Dott. Raffaele Fabiano
Contatti	Tel: +39 0961 853135 Pec: psr.misure.agroambiente@pec.regione.calabria.it

Sommario

1	Domanda iniziale	1
1.1	Modalità di presentazione della domanda di sostegno/pagamento.....	1
1.2	Documentazione richiesta per la domanda iniziale.....	1
1.3	Conservazione domanda di sostegno/pagamento	2
1.4	Termini per la presentazione delle domande	2
1.5	Modifica domanda iniziale.....	2
1.6	Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa	3
1.7	Delega, variazioni e integrazioni	4
2	Istruttoria di ricevibilità/ammissibilità	4
2.1	Controlli amministrativi in fase di istruttoria.....	4
2.2	Cause di inammissibilità.....	5
2.3	Completamento istruttoria. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità.....	5
3	Fasi di realizzazione e pagamento	6
3.1	Domanda di Pagamento	6
3.2	Istruttoria delle istanze di pagamento.....	6
3.3	Controlli amministrativi	7
3.4	Erogazione dei premi	7
3.5	Chiusura del procedimento amministrativo	8
3.6	Controlli e sanzioni.....	8
4	Rinvio.....	9

1 Domanda iniziale

1.1 Modalità di presentazione della domanda di sostegno/pagamento

È possibile presentare domande di sostegno/pagamento a valere sulla Misura/Intervento.

Le domande, volte ad ottenere la concessione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli (è obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti) devono essere prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN (www.sian.it), per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Unitamente alla domanda dovrà essere compilata l'allegata check list di verifica documentale (Quadro N) da parte del beneficiario che deve sottoscriverla.

L'utente abilitato effettua la fase di compilazione della domanda secondo le procedure dell'Organismo Pagatore ARCEA.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA.

1.2 Documentazione richiesta per la domanda iniziale

La presentazione delle domande di sostegno/pagamento, come illustrato nell'articolo precedente, presuppone l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore ARCEA. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente è tenuto a sottoscrivere, sia come requisiti e prescrizioni che l'azione prevede e sia come impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa" (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli, anche effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono individuate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, si darà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici).

Per la Misura si farà riferimento alla documentazione necessaria alla costituzione del fascicolo aziendale.

Ai fini della dimostrazione della geo-referenzialità, la cartografia tematica - Carta d'uso del nomadismo apicolo Misura 10.1.9 - necessaria per la definizione delle condizioni di ammissibilità - è resa disponibile per la consultazione sul sito www.calabriapsr.it.

Per quanto riguarda la documentazione specifica richiesta per l'intervento 10.1.9, si rinvia alle disposizioni attuative.

1.3 Conservazione domanda di sostegno/pagamento

La domanda di sostegno/pagamento rilasciata dal SIAN e la relativa documentazione da allegare, devono essere trattenute presso il CAA.

1.4 Termini per la presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sul sito web tematico: www.calabriapsr.it ed entro il termine del 15/05/2018 (art. 78 lettera b Reg. UE 1306/2013 e art. 13 Reg. UE 809/2014).

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio (art. 78 lettera b Reg. UE 1306/2013 e art. 13 Reg. UE 809/2014 art. 13 paragrafo 1 del Reg. UE n. 640/2014) e comunque entro e non oltre il 9 giugno. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili

- le domande presentate trascorsi i 25 gg dalla data di scadenza;
- quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

1.5 Modifica domanda iniziale

Entro il 31 maggio è possibile presentare una "domanda di modifica" (art. 15 reg. UE n. 809/2014) di alcuni dati della domanda iniziale precedentemente presentata. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA sul portale SIAN.

Occorre indicare il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire, nel campo "in sostituzione della domanda".

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

La presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del 31 maggio 2018 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 09 giugno 2018.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine;
- le domande che non contengano l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale;
- quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

Con le stesse modalità, in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione, sarà possibile presentare una domanda di modifica per ritiro parziale o totale (art. 3 reg. UE n. 809/2014) tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione su SIAN.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

1.6 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Le domande di sostegno, o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati nei casi di errori palesi (art. 4 reg. UE n. 809/2014) riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Vengono indicate le seguenti tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per la ricevibilità o necessaria per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi.

1.7 Delega, variazioni e integrazioni

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza al termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio. Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame della medesima.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC.

2 Istruttoria di ricevibilità/ammissibilità

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di contributo del Programma di Sviluppo Rurale vengono gestiti in conformità alle disposizioni nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo e in particolare alla L.241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e succ. modif. e integr.

Per ciascuna domanda di aiuto, ai sensi della L.241/90 e succ. modif. e integr., il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel Responsabile di Misura pro-tempore, ovvero, in assenza, nel Dirigente di Settore pro-tempore.

2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli di ricevibilità riguarderanno il rispetto della tempistica fissata per la presentazione delle domande nonché la completezza della documentazione richiesta dal presente bando.

I controlli di ammissibilità avranno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione del sostegno, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi può avvenire attraverso il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) - anche con l'ausilio delle VCM (Controllabilità e Verificabilità delle Misure, implementate e validate congiuntamente, dall'Autorità di Gestione e da ARCEA, per consentire di controllare e verificare i pagamenti delle Misure ed i rischi connessi) dell'Organismo Pagatore (ARCEA) - nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da ARCEA OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

2.2 Cause di inammissibilità

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando;
- domande non firmate con le modalità previste dal presente bando;
- domande erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione;
- domande non complete della documentazione richiesta per le singole misure/operazioni.

2.3 Completamento istruttoria. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilità

Gli elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno ammesse o dichiarate inammissibili e/o non finanziabili sono approvati con decreto dirigenziale.

La pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco nel BURC e nel sito istituzionale dell'AdG (www.psrcalabria.it) funge da comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art.8, comma 3 della L.241/90 e succ. modif. e integr.

A pena di inammissibilità, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione nel sito istituzionale dell'AdG (www.calabriapsr.it) del decreto dirigenziale di approvazione degli elenchi regionali provvisori - l'istante può richiedere il riesame e la definizione della propria posizione al Responsabile della Misura/operazione, attraverso PEC

La pubblicazione del decreto dirigenziale di approvazione degli elenchi regionali provvisori nel sito istituzionale dell'AdG (www.calabriapsr.it) funge da notifica a tutti gli interessati ai sensi dell'art. 8, comma 3, della L. 241/90 e succ. modif. e integr.

Gli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno ammesse o dichiarate inammissibili e/o non finanziabili sono approvati con decreto dirigenziale.

La pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco nel BURC e nel sito istituzionale dell'AdG (www.psrcalabria.it) funge da comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art.8, comma 3 della L.241/90 e succ. modif. e integr.

I premi/importi ammissibili restano, in ogni caso, subordinati a eventuali riduzioni e/o esclusioni, sulla base dei necessari controlli amministrativi da espletarsi sulle domande di pagamento e previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, con particolare riferimento ai controlli del sistema informatizzato SIGC/VCM, effettuati da ARCEA per il tramite del SIAN/SIN, anche riferiti alle ulteriori verifiche dei requisiti di ammissibilità per la fase della domanda di pagamento (già effettuate per la fase della domanda di sostegno).

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione sul BURC; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione sul BURC.

3 Fasi di realizzazione e pagamento

3.1 Domanda di Pagamento

Di seguito alla domanda di sostegno/pagamento del primo anno il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento per gli anni di impegno successivi al primo, ai sensi dell'articolo 72 del regolamento UE n. 1306/2013 per la conferma dell'impegno. La mancata presentazione della domanda di pagamento determina la non erogabilità del sostegno per l'annualità di riferimento, determina altresì che in tutti i casi le imprese saranno oggetto di specifici controlli, finalizzati alla verifica da parte dell'Amministrazione competente della continuità dell'impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono determinare:

- in caso di accertamento della continuità dell'impegno, la domanda di sostegno manterrà validità ai fini della presentazione e concessione delle ulteriori domande di pagamento nelle restanti annualità di impegno;
- in caso di accertamento della non continuità dell'impegno l'applicazione di sanzioni/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali.

La domanda di riconferma dovrà essere presentata con le medesime modalità indicate precedentemente per la domanda di sostegno/pagamento.

3.2 Istruttoria delle istanze di pagamento.

Laddove l'esito dei controlli di ammissibilità eseguiti a seguito dell'istruttoria sulle domande di sostegno non sia ostativo al pagamento stesso, occorre far presente quanto segue:

1. aziende non selezionate a campione:

- il pagamento del sostegno può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC/VCM) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;

2. aziende facenti parte del campione:

- l'erogazione del sostegno può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC/VCM e controlli in loco). Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione), un anticipo fino al 75% del sostegno spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC/VCM.

L'anticipo deve essere versato anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre dell'anno di riferimento.

3.3 Controlli amministrativi

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC/VCM.

L'Organismo Pagatore ARCEA esegue, tra l'altro, i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDA);
- verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- controlli specifici previsti per la Misura, con particolare riferimento alle VCM.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare per la programmazione 2014-2020 si applicano i pertinenti Decreti Ministeriali ed i relativi provvedimenti regionali di recepimento: questi ultimi riferiti, tra l'altro, ai controlli amministrativi attraverso il SIGC/VCM (Controllabilità e Verificabilità delle Misure, implementate e validate congiuntamente, dall'Autorità di Gestione e da ARCEA).

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

È soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno e per la mancata presentazione di una domanda di pagamento in una qualsiasi campagna nel corso dell'impegno, si rimanda a eventuali successive istruzioni operative contenenti modalità e termini di controllo.

3.4 Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione. Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.

La liquidazione del sostegno annuale, per il numero massimo delle annualità previste, è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della prima

domanda; gli impegni decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda (rilascio informatico).

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda).

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Il beneficiario deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), lo identifichi quale beneficiario.

3.5 Chiusura del procedimento amministrativo

L'Organismo Pagatore ARCEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico.

Il pagamento del sostegno nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente negativo viene effettuata sempre avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico.

3.6 Controlli e sanzioni

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:


- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione del sostegno comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza. Si applicano le riduzioni e le esclusioni che sono disciplinate dai pertinenti Decreti Ministeriali e dai relativi provvedimenti regionali di recepimento: questi ultimi riferiti, tra l'altro, ai controlli amministrativi attraverso il SIGC/VCM (Controllabilità e Verificabilità delle Misure, implementate e validate congiuntamente, dall'Autorità di Gestione e da ARCEA).

- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative al dato dichiarato superiore a quello accertato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel regolamento UE 640/2014 e successive mm e ii.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori disposizioni attuative ed integrative, con particolare riferimento alla materia di riduzioni, esclusioni, sanzioni verificabilità e controllabilità delle misure.

4 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia a quanto previsto nel PSR Calabria 2014/2020, alle norme procedurali fissate dall'Organismo Pagatore nonché alle vigenti norme comunitarie, nazionali e regolamentari.



Regione Calabria

Carta d'uso del Nomadismo Apicolo Misura 10.1.9 PSR Calabria 2014 / 2020

Legenda

- Laghi
- Limiti Amministrativi Comunali
- Centri_Abitati
- Rilievi collinari argillosi
- Dune
- Aree caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea
- Boschi a prevalenza di castagno
- Colture agrarie con spazi naturali importanti

Fonte : Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese - ARSAC
Inquadramento Geografico della carta UTM - WGS 84